

Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma - Milano

TRIBUNALE DI NOLA

RICORSO

EX ART. 67 D. Lgs. 83/22 – già L. 3/12

PROPOSTA DI
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE

DANIELA D'ANNA

INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Cause indebitamento (Sovraindebitamento)
- 4- Assenza di colpa grave e dolo. Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni – Valutazione merito creditizio
- 5- Solvibilità negli ultimi cinque anni – Esposizione debitoria – Elenco beni / attività
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori – Assenza di eventuali atti in frode compiuti negli ultimi cinque anni – Atti notificati al consumatore
- 7- Proposta economico-finanziaria: Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore
- 8- Fattibilità del Piano e probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
- 9- Misure a tutela dell'integrità del patrimonio e a favore della "*par conditium creditorum*"
- 10- Conclusioni

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE PROPONENTE

La sig.ra DANIELA D'ANNA, nata Napoli il 09.04.1978 C.F. DNNDNL78D49F839X, residente in Acerra (NA) alla via F.lli Rosselli n.61, già viale della Democrazia n.24, coadiuvata in qualità di advisor ai fini della formulazione della proposta di ristrutturazione di seguito descritta dalla Meg Consulting S.r.l., P.IVA 09287231212, in persona dell'amministratore p.t. Dr. Biagio Maceri, con sede in Napoli, alla Via G. Porzio n. 4 - CDN Is. G/1. Email: info@megconsulting.it PEC: meg.consulting@pec.it

PREMESSO CHE

La ricorrente si trova nelle condizioni previste dal C.C.I.I., giuste modifiche ed integrazioni D.Lgs. 83/22 ed alla luce delle opportunità da essa concesse, intende presentare un piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovra-indebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dal proponente, per il quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex artt. 67 D. Lgs. 83/22 il quale al 1° comma testualmente recita *"il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma."*

Ai fini della presente procedura, ex art. 2 D. Lgs. 83/22, si intende:

- per crisi *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi";*
- per insolvenza *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ..."*
- per consumatore *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."*

Ebbene, la proponente riveste la qualifica di consumatore. I debiti sono stati contratti quale persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale).

Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Non sussistono le condizioni ostative generiche, né quelle previste dall'art. 69. D. Lgs. 83/22. La proponente infatti:

- non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

la proponente ha sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che quelli soggettivi (è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura, che è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno *in bonis*, con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di debiti di fatto insostenibili e non dovuti a comportamenti dettati da malafede, colpa grave o frode della proponente.

3. CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAIDEBITAMENTO)

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dalla proponente nel corso degli ultimi anni, che l'hanno condotta allo stato di crisi in oggetto.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

Il 24.01.2007, la proponente contraeva matrimonio, in regime di separazione dei beni, con il sig. [REDACTED]

[REDACTED] Dalla loro unione nasceva una figlia: [REDACTED]. I coniugi successivamente decidevano di separarsi consensualmente e la separazione veniva omologata dal Tribunale di Napoli il 18.05.2010.

Dunque, attualmente il suo nucleo familiare è così composto (Cfr. certificato stato di famiglia allegato):

Daniela D'Anna, nata a Napoli il 09.04.1977;

[REDACTED];

Il nucleo familiare può fare affidamento sul reddito della proponente, attualmente disoccupata e percettrice di Naspi.

Di seguito le entrate della proponente negli anni precedenti:

C.U.	REDDITO SU BASE ANNUA	REDDITO SU BASE MENSILE
2020 (redditi anno 2019)	€ 484,52	€ 40,37
2021 (redditi anno 2020)	-	-
2022 (redditi anno 2021)	€ 11.375,00	€ 947,91
2023 (redditi anno 2022)	€ 12.236,00	€ 1.019,66

2024 (redditi anno 2023)	€ 11.687,00	€ 973,91
--------------------------	-------------	----------

*Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono al lordo delle imposte

Attualmente la sig.ra D'Anna è disoccupata e percepisce la somma media mensile di euro 750,00 a titolo di Naspi.

Le spese sostenute dalla proponente per il sostentamento del nucleo familiare, come emerge dall' "Elenco Spese", sono le seguenti:

SPESA	IMPORTO ANNUO in €	IMPORTO MENSILE in €
LUCE	600,00	50,00
ACQUA	216,00	18,00
GAS	240,00	20,00
TASI	204,00	17,00
Telefono	360,00	30,00
Spese auto - polizza RCA	420,00	35,00
Spese auto - bollo	120,00	10,00
Spese extra	1.200,00	100,00
Vitto	3.600,00	300,00
TOTALE	6.960,00	580,00

L'importo mensile per il mantenimento della famiglia è mediamente non inferiore ad **€ 580,00**.

All'importo di 750,00 vanno applicate le ulteriori trattenute mensili dovute agli impegni finanziati assunti dalla proponente, come di seguito riportate, per un totale netto mensile di **€ 796,00**

Rapporto Finanziario	Creditore	Data di stipula	Importo Finanziato	Durata	Rata Mensile	Debito residuo
Mutuo rep.n.92840, racc.n.32432	Knicks SPV S.r.l. (già BNL S.p.a.)	02.04.2006	€ 190.000,00	360 mesi	€ 528,00	€ 196.995,08
C/c n. 493-821243	Kruk Investimenti S.r.l. (già Deutsche Bank S.p.a.)	29.09.2009				€ 1.202,06
Prestito personale n. 130062161 (D.I. n.2617/2024) (cointestato)	Ifis NPL Investing S.p.A. (già Santander Consumer Bank S.p.a.)	27.02.2012	€ 17.650,05	96 mesi	€ 268,00	€ 15.585,90
TOTALE					€ 796,00	€ 213.783,04

Pertanto, atteso che per il fabbisogno della ricorrente, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a **1.376,00 = (€ 580,00+ € 796,00)** e che l'entrata netta mensile derivante da NASPI risulta essere pari ad **€ 750,00 ca.**, vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei creditori, giusto schema che segue.

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI
IMPEGNI FINANZIARI	€ 796,00	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 580,00	
NASPI (importo medio)		€ 750,00
TOTALE	€ 1.376,00	€ 750,00
SALDO / SQUILIBRIO FINANZIARIO: € 750,00 - € 1.376,00 = - € 626,00		

4. ASSENZA DI COLPA GRAVE E DOLO. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO.

4.1 ASSENZA DI COLPA GRAVE E DOLO. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, nella versione antecedente alla D. Lgs. 83/22, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, rimarcava l'importanza del requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito non più previsto espressamente con le novelle successive alla L. 3/12 - lo si desume dalla **condizione ostativa** indicata dall'art. 12-bis co. 3 nella versione antecedente alla L. 176/20, nonché dall'art. 69 co. 1 del D. Lgs. 83/22 - era richiesto al fine di evitare che il debitore potesse assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. Dunque, per valutare l'inesistenza della **condizione ostativa** (esistenza del requisito della meritevolezza), occorre verificare **che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.**

Pertanto, fino all'intervento della L. 176/20, la meritevolezza è stata una circostanza che il giudice controllava in sede di omologa ex art. 12-bis, ora invece dopo la Legge 176 sopracitata, la meritevolezza, "ridimensionata" all'ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è diventata un presupposto di ammissibilità della procedura prevista insieme all'art. 7 co. 2 lett. d) ter "la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Il requisito della meritevolezza, previsto sempre all'art. 12-bis L. 3/12, nella parte in cui prevedeva che il giudice potesse omologare il piano quando escludeva che il consumatore avesse "assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere", ovvero avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso

al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali". Con gli interventi della L. 176/20 nonché del D. Lgs. 83/22, la meritevolezza che prima era una circostanza che il giudice controllava in sede di omologa ex art. 12-bis, ora invece viene "ridimensionata" all'ipotesi di colpa grave, malafede o frode, diventando un presupposto di ammissibilità della procedura *"il consumatore non può accedere alla procedura ... se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Indubbiamente il legislatore ha inteso ripensare il requisito della meritevolezza, cercando forse di rimuovere quegli ostacoli che hanno decretato il parziale insuccesso degli istituti previsti dalla L. 3/12. A tal proposito, merita di essere evidenziato come l'intenzione del legislatore sembra essere stata quella di non voler esigere requisiti troppo stringenti per il procedimento riservato al consumatore.

La nuova formulazione dell'art. 69 D. Lgs. 83/22 impedisce l'accesso alla procedura solo laddove il debitore abbia determinato il proprio sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode. Ove per colpa grave si intende il comportamento del debitore che ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; mentre per dolo si intende il comportamento del debitore che ha assunto l'obbligazione sproporzionata consapevolmente o addirittura appositamente. La nuova norma esclude la rilevanza della colpa lieve, ovvero di quelle ipotesi in cui il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando, con la banale diligenza richiesta al consumatore, il debitore poteva verosimilmente non avvedersi della sproporzione. Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore era ed è quel sovraindebitamento che, o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che per fatti non addebitabile al debitore, o lo era fin dalla genesi del debito, ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore, avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto.

Si conclude dunque che il C.C.I.I., nel modificare la L. 3/12, ha ridotto l'esclusione all'accesso al piano alle ipotesi di colpa grave, dolo o frode, legittimando ad adire il piano di ristrutturazione dei debiti a tutti quei soggetti che abbiano tenuto una diligenza minima, calibrata su un basso livello di capacità previsionale.

Sul punto, preme ricordare il costante orientamento che si sta formando sul tema della colpa grave, fondato sul principio secondo cui *"L'accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato). Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l'entità dei debiti assunti in*

confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati. In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza" (Cfr. Trib. Avellino 11/04/2024; Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019).

Queste pronunce confermano la capacità della normativa sul sovraindebitamento di adattarsi e abbracciare situazioni che hanno una vera esigenza di tutela e, di riflesso, la capacità, della procedura in oggetto, di dare una via d'uscita ai soggetti indebitati, ed alle loro famiglie, che incolpevolmente si sono trovati strozzati dalla situazione debitoria e, tenendo conto del *favor* per il consumatore contenuto nel nuovo C.C.I.I., che all'art. 69 co. 1 esclude l'accesso alla procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve. Ciò consentirebbe di ritenere superato l'accertamento in merito all'esistenza del profilo di meritevolezza.

Insomma, in sede di applicazione della normativa di cui alla L 3/12 e ss. modifiche, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Si ritiene, comunque, per ragioni di completezza e al fine di fugare ogni dubbio sul comportamento del proponente, integrare l'indagine con elementi che dimostrano come, nella fattispecie in esame, sussiste anche il requisito della meritevolezza.

Nel caso in esame deve escludersi che la ricorrente, quando ha contratto i finanziamenti, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero che abbia, con colpa grave o dolo, determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alla sua capacità patrimoniale. Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata da circostanze sopravvenute che verranno illustrate di seguito.

Le cause del sovraindebitamento sono individuabili in un preciso momento storico.

In particolare, la sig.ra D'Anna era dipendente della [REDACTED] società della sorella e del cognato, ove svolgeva la mansione di impiegata contabile. Il rapporto di lavoro si concludeva quando, a seguito di accertamenti

compiuti dalla Guardia di Finanza, l'azienda chiudeva con il conseguente licenziamento della proponente. A seguito dei riferiti accertamenti, inoltre, la sig.ra D'Anna veniva posta, in via cautelare, agli arresti domiciliari per circa 5 mesi. Ne seguiva un procedimento penale conclusosi con una sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione I Penale, n.13713/2023 di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Nel frattempo la posizione debitoria relativa al mutuo contratto con BNL Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. andava in sofferenza e, pertanto, la sig.ra D'Anna chiedeva all'istituto bancario di accordarle una sospensione dei pagamenti o quantomeno un piano di rientro, ma invano.

Nel corso degli anni la sig.ra D'Anna ha svolto lavori saltuari e, ad oggi, è disoccupata e percepisce Naspi.

Intanto, BNL Banca Nazionale del Lavoro, creditore ipotecario, procedeva al recupero della propria posizione creditoria mediante pignoramento immobiliare ed, in effetti, l'immobile di proprietà della proponente veniva aggiudicato nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nola RGE n. 12/19 ma non è stato ancora assegnato in quanto, nelle more, la procedura è stata sospesa avendo la sig.ra D'Anna proposto opposizione agli atti esecutivi a causa di irregolarità verificatesi durante la vendita dell'immobile *de quo*. Il relativo giudizio è stato rinviato all'udienza del 26/09/2024 per la discussione orale.

Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata dalle circostanze sopravvenute.

Per tale motivo la sig.ra D'Anna richiede l'attivazione della presente procedura affinché venga ristrutturato il proprio debito, con esclusione del mutuo ipotecario che, ai sensi e per gli effetti dell'art.67, comma 5, C.C.I.I., essendo in regolare ammortamento, verrà comunque integralmente pagato mediante il versamento delle rate di cui al piano di ammortamento originario.

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori, ma che, allo stesso tempo, permetta all'intera famiglia di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e normale.

4.2 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

A norma dell'art. 69, co. 2 D.Lgs. 83/22 *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta."*

Pertanto, appare evidente che l'articolo 124-bis TUB, letto in combinato disposto con il novellato art. 69 co 2 D.Lgs. 83/22, pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cosiddetto merito creditizio del consumatore. A ciò consegue il fatto che il predetto creditore, successivamente e dunque, in caso di adempimento del debitore, non potrà far valere ed eccepire la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento. Dunque, quale logico corollario, si avrà il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis TUB è

riconducibile eziologicamente proprio e solo al comportamento tenuto dall'intermediario finanziario perché, in coerenza con la predetta ratio, l'intermediario, sulla base dell'informazione di cui può disporre, deve negare il finanziamento nel caso in cui manchino i presupposti o i fondamenti economico finanziari.

Il consumatore, dunque, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario finanziario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che i debitori, nell'accedere al credito, abbiano occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."*

Infatti, nella fase diretta alla concessione del finanziamento, è prevista, *ope legis*, la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario che, sulla scorta dell'informazione raccolte sul soggetto da finanziare e della sua attività professionale, di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore.

La ratio è di tutelare sia il mercato creditizio sia il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un "ufficio di diritto privato" avente ad oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole. In coerenza con la ratio della norma si deve ritenere che l'intermediario, nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal già menzionato "ufficio di diritto privato", debba escludere la concessione del finanziamento.

Gli istituti di credito, difatti, esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela e ciò li rende senz'altro i soggetti più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, senza possibilità di scaricare la verifica del merito creditizio su un atto di autoresponsabilità del debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto, Trib. Vicenza, 24.09.20, Trib. Napoli, 21.10.20; Trib. Napoli Nord, 21.12.18).

La norma di cui all'art. 69 C.C.I.I. prevede appunto che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il

decreto di omologa, ciò in un'ottica deflattiva e vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine, diventando concausa di fatto dell'insorgere dello stato di sovraindebitamento.

Negli anni precedenti, in sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis e ss. L. 3/2012, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori ma che, allo stesso tempo, permetta alla sig.ra D'Anna di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e normale.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Volendo entrare nel merito alla meritevolezza dell'istante si riporta quanto segue:

L'esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita dagli scriventi, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento in un preciso momento storico che, come già detto, ha inizio all'epoca della perdita del posto di lavoro della sig.ra D'Anna.

La legge sul sovraindebitamento non prevede alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi, il sovraindebitamento, che spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento, non può che essere la conseguenza di precedenti indebitamenti e/o di situazioni che hanno determinato uno "shock" alle finanze dei debitori, quindi, la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge. Proprio perché la Legge n. 3/2012 è stata concepita per contrastare i fenomeni dell'usura e dell'estorsione, quindi situazioni di fatto preesistenti, una lettura eccessivamente rigorosa di quanto sopra esposto, porta inevitabilmente a limitare l'accesso alla procedura ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.

In conclusione, come prescritto dall'art. 7 comma 2 lettera d-ter, l'istante non ha determinato il suo indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;

- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;

Pensione sociale anni 2006 e 2021 (fonti INPS) in riferimento al periodo di accensione dei finanziamenti del sovraindebitato

ANNO 2006	€ 381,72
ANNO 2012	€ 429,00

- scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare; 1,57 per 2 componenti; 2,04 per 3 componenti; 2,46 per 4 componenti; 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);
- d) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del mutuo **BNL S.p.A.** dell'anno 2006

(A) Assegno sociale anno 2016	€ 381,72
Componenti nucleo familiare	2
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 2 persone)	1,57
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 950,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 599,30
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 0
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 350,70
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€ 528,00
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 177,30

Si evidenzia l'incapienza finanziaria in capo alla sig.ra D'Anna di far fronte, nonostante questa non fosse in grado di sostenere le rate del mutuo, BNL le concede una linea di credito trentennale assolutamente insostenibile con i redditi percepiti, in palese violazione delle norme sul merito creditizio.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del finanziamento **Santander Consumer Bank S.p.a.** del 2012

(A) Assegno sociale anno 2012	€ 429,00
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 3 persone, di cui una minorenni)	2,06
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.200,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 883,74
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (rata mutuo BNL)	€ 528,76
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 211,74
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (BNL)	€ 268,00
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 479,74

Si evidenzia l'incapienza finanziaria in capo alla sig.ra D'Anna di far fronte ad un nuovo prestito. Santander Consumer Bank S.p.a., nonostante la sig.ra D'Anna non fosse in grado di sostenere il nuovo finanziamento, le concede un finanziamento, in palese violazione delle norme sul merito creditizio.

Dall'altro lato della medaglia, se si volesse interpretare in maniera rigida il dettato delle norme che disciplinano la valutazione della meritevolezza in capo al consumatore, giungeremo alla conclusione di limitare eccessivamente i casi di sovraindebitamento meritevole o incolpevole, lasciando spazio soltanto alle ipotesi in cui il debitore possa allegare e provare, come causa del sovraindebitamento, uno shock esogeno, ossia un evento sopravvenuto e imprevedibile, come potrebbe essere la perdita del posto di lavoro o una malattia. Sicuramente l'area del sovraindebitamento incolpevole è facilmente individuabile (si pensi, come detto, a tutti gli eventi imprevedibili) al contrario, le ipotesi di sovraindebitamento colpevole possono essere le più svariate, anche perché il controllo del Giudice, se aderente al tenore letterale della norma, rischia di tradursi in un giudizio morale sull'onestà e probità del debitore, rendendo di fatto aleatorio l'esito del ricorso.

La legge sul sovraindebitamento non prevede alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi, il sovraindebitamento, che spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento, non può che essere la conseguenza di precedenti indebitamenti e/o di situazioni che hanno determinato uno "shock" alle finanze dei debitori, quindi, la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge. Proprio perché la Legge n. 3/2012 è stata concepita per contrastare i fenomeni dell'usura e dell'estorsione, quindi situazioni di fatto preesistenti, una lettura eccessivamente rigorosa di quanto sopra esposto, porta inevitabilmente a limitare l'accesso alla procedura ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.

È pertanto possibile escludere che il proponente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, men che meno, che le abbia assunte con dolo o colpa grave.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire al consumatore di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

5. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITA'.

5.1 SOLVIBILITA'

Per quanto riguarda la solvibilità, la ricorrente ha sempre operato secondo buona fede e con precisione, la stessa ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non ha mai subito protesti e nel momento in cui ha stipulato i contratti di finanziamento era dotata anche delle necessarie risorse economiche per farvi fronte. Finché ha potuto, la sig.ra D'Anna ha onorato i suoi impegni, ma poi, a seguito del licenziamento e alla mancanza di un'occupazione stabile, avendo la quota mensile di spese superato il reddito netto mensile, la quota di risparmio si è pian piano ridotta notevolmente. La proponente non è stata più in grado di far fronte con regolarità ai pagamenti, con grave pregiudizio per la qualità di vita del nucleo familiare.

Soltanto un possibile intervento del d.lgs. 83/22 art. 67 già Legge n. 3/2012 può restituire alla sig.ra D'Anna quella serenità perduta e la possibilità di uscire da un difficilissimo momento non solo economico ma soprattutto psicologico.

5.2 ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Dall'esame della documentazione esibita dalla proponente, l'esposizione debitoria risulta essere la seguente:

1. Knicks SPV S.r.l. (già BNL S.p.a.), contratto di mutuo rep.n.92840, racc.n.32432, sottoscritto il 02.04.2006 dai sigg.ri [REDACTED] Daniela D'Anna, importo finanziato € 190.000,00 che si compone di 360 rate mensili di € 527,77; **debito residuo € 196.995,08;**
2. AdER, cartella n. 07120110143077007000, **debito residuo € 1.721,94;**
3. AdER, cartella n. 07120140029689833000, **debito residuo € 66,78;**
4. AdER, cartella n. 07120140123604061000, **debito residuo € 27,41;**
5. AdER, cartella n. 07120150012555572000, **debito residuo € 208,37;**
6. AdER, cartella n. 07120150039532650000, **debito residuo € 282,94;**
7. AdER, cartella n. 07120160108628191000, **debito residuo € 127,45;**
8. AdER, cartella n. 07120190115386412000, **debito residuo € 1.132,11;**
9. AdER, cartella n. 07120190122348266000, **debito residuo € 658,57;**
10. AdER, cartella n. 07120190136408553000, **debito residuo € 502,91;**
11. AdER, cartella n. 07120200031735521000, **debito residuo € 160,28;**
12. AdER, cartella n. 07120200031735622000, **debito residuo € 621,65;**
13. AdER, cartella n. 07120210003053084000, **debito residuo € 162,63;**
14. AdER, cartella n. 07120210029051541000, **debito residuo € 137,94;**
15. AdER, cartella n. 07120210062520019000, **debito residuo € 327,47;**
16. AdER, cartella n. 07120220077732673000, **debito residuo € 107,53;**
17. AdER, cartella n. 07120230001297774000, **debito residuo € 103,04;**
18. AdER, cartella n. 07120230070100184000, **debito residuo € 857,64;**
19. AdER, cartella n. 07120240016324335000, **debito residuo € 893,58;**
20. AdER, cartella n. 07120240060786827000, **debito residuo € 136,83;**
21. Comune di Acerra, Tari anni 2016 – 2023, **debito residuo € 5.372,00;**
22. Acquedotti Scpa, fatture idriche, **debito residuo € 1.287,26;**
23. Ifis NPL Investing S.p.a. (già Santander Consumer Bank S.p.a.), prestito personale n. 130062161, sottoscritto il 27.02.2012 dai sigg.ri [REDACTED] Daniela D'Anna, importo finanziato € 17.650,05 che si compone di 96 rate mensili di € 268,00, **debito residuo € 15.585,90;**

24. Kruk Investimenti S.r.l. (già Deutsche Bank S.p.a.) c/c n. 493-821243, sottoscritto dalla sig.ra Daniela D'Anna, debito residuo € 1.202,06;


25. Unicredit Banca S.p.a., compensi professionali sentenza n.176/2024 Corte di Appello di Napoli, debito residuo € 3.476,00;

26. Olympia SPV S.r.l., compensi professionali sentenza n.176/2024 Corte di Appello di Napoli, debito residuo € 6.946,00.

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Rapporto Finanziario Tipologia di credito	Creditore	Debito residuo con privilegio immobiliare	Debito residuo con privilegio mobiliare	Debito residuo chirografario
Mutuo rep.n.92840, racc.n.32432	Knicks SPV S.r.l. (già BNL S.p.a.)	€ 196.995,08		
Cartelle varie	AdER		€ 11.020,90	€ 522,13
TARI (2016-2023)	Comune di Acerra		€ 5.372,00	
Fatture insolute	Acquedotti Scpa			€ 1.287,26
Prestito personale n. 130062161 (D.I. n.2617/2024)	Ifis NPL Investing S.p.A. (già Santander Consumer Bank S.p.a.)			€ 15.585,90
Identificativo n. 493-821243	Kruk Investimenti S.r.l. (già Deutsche Bank S.p.a.)			€ 1.202,06
Sentenza n.174/2024	Unicredit Banca S.p.a.			€ 3.476,00
Sentenza n.174/2024	Olympia SPV S.r.l.			€ 6.946,00
TOTALE PER CLASSE		€ 196.995,08	€ 16.329,90	€ 29.019,35
TOTALE			€ 242.344,33	

Daniela D'Anna



Totale complessivo esposizione debitoria alla presentazione del piano è pari ad **€ 242.344,33**.

5.3 ELENCO BENI ED ATTIVITA'

Il patrimonio attivo della ricorrente:

1. Piena proprietà dell'immobile sito in Acerra (NA) al viale della Democrazia n.24 identificato al Catasto Fabbricati al foglio 49, n.65, sub 2 cat. C/2, cl.4, mq.80, RC € 88,57;

2. Piena proprietà dell'immobile sito in Acerra (NA) al viale della Democrazia n.24 identificato al Catasto Fabbricati al foglio 49, n.46 - 65, sub 1-5 cat. A/3, cl.3, mq.241,00, RC € 570,68;

Tali immobili, costituenti lotto unico, sono stati valutati dall'arch. Porcaro nell'ambito del giudizio di espropriazione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nola RG n.12/2019, nella somma complessiva di € 89.329,00. In data 17.05.2023 i beni pignorati sono stati aggiudicati per l'importo di € 67.500,00 ma non sono stati trasferiti, in quanto la sig.ra D'anna ha proposto opposizione al decreto di trasferimento emesso dal G.E. dott.ssa Triglione l'11.07.2023. Giudizio ancora in fase di trattazione.

3. Autovettura tg. CL524GW, gravata da fermo amministrativo, valore commerciale stimato in euro 500,00;

4. Motociclo tg. CX52435, gravato da fermo amministrativo, valore commerciale stimato in euro 100,00


ATTIVO		PASSIVO	
Immobili	€ 89.329,00	Knicks SPV S.r.l.	€ 196.995,08
		AdER	€ 11.543,03
Autovettura	€ 500,00	Comune di Acerra	€ 5.372,00
		Acquedotti Sepa	€ 1.287,26
		Ifis NPL Investing S.p.a.	€ 15.585,90
Motociclo	€ 100,00	Kruk Investimenti S.r.l.	€ 1.202,06
		Unicredit Banca S.p.a	€ 3.476,00
		Olympia SPV S.r.l.	€ 6.946,00
TOTALE	€ 89.929,00	TOTALE	€ 242.344,33
SALDO ATTIVO/PASSIVO: € 89.929,00- € 242.344,33 = - € 152.415,33			

6. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI - EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Alla data di presentazione del Piano non esistono atti dei debitori impugnati dai creditori.

La ricorrente dichiara di non aver compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni, tendenti a frodare i creditori.

Daniela D'Anna



7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA: PIANO DEL CONSUMATORE - QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Alla luce di tutto quanto esposto, la ricorrente, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità ai debiti accumulati e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone una riformulazione della propria posizione debitoria con conservazione dell'unico immobile di proprietà, sulla scorta del seguente Piano di ristrutturazione dei debiti.

La proposta prevede il pagamento in favore dei creditori con le seguenti modalità:

- € 55.000,00 da corrispondersi entro e non oltre 10 giorni dall'omologa del piano, a favore del creditore ipotecario;

- € 7.000,00 da corrispondenti in 35 rate mensili da € 200,00.

Tutte le somme sopra indicate deriveranno da FINANZA ESTERNA.

In particolare, essendo la sig.ra D'Anna disoccupata e non disponendo di somme da destinarsi alla soddisfazione dei creditori, la sig.ra [REDACTED] pensionata, si è dichiarata disponibile a finanziare il presente piano mediante il versamento *una tantum* alla procedura della somma complessiva di € 55.000,00, già in giacenza sul proprio conto corrente. Mentre la somma complessiva di € 7.000,00 verrà corrisposta dalla sig.ra [REDACTED] mediante il pagamento di n.35 rate mensili di € 200,00.

Tale apporto finanziario esterno rappresenta l'unica possibilità per la sig.ra D'Anna di risanare la propria esposizione debitoria, non risultando ulteriori somme residue da mettere a disposizione della presente procedura considerato che le entrate della proponete sono costituite da Naspi.

L'unico modo per garantire il soddisfacimento dei creditori, quindi, è rappresentato dall'apporto di finanza esterna.

La somma di € 55.000,00 sarà utilizzata per il pagamento parziale del credito con privilegio immobiliare, mentre la somma € 7.000,00 sarà utilizzata per il pagamento parziale del credito con privilegio mobiliare e chirografario.

I costi dei compensi Advisor e dell'Occ restano esclusi dalla suddetta procedura non gravando sul piano, restando a carico di un familiare della ricorrente.

Di seguito viene riportato in maniera schematica il

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Rapporto Finanziario Tipologia di credito	Creditore	Debito residuo in €	Rientro in €	Riduzione in €	Percentuale di soddisfazione
Mutuo rep.n.92840, racc.n.32432 QUOTA CAPIENTE	Knicks SPV S.r.l. (già BNL S.p.a.)	196.995,08	55.000,00	0,00	27,90%
Cartelle varie	AdER	11.020,90	2.424,58	8.332,02	22,00%
TARI (2016-2023)	Comune di Acerra	5.372,00	1.181,84	4.061,24	20,00%
Mutuo rep.n.92840, racc.n.32432 QUOTA INCAPIENTE	Knicks SPV S.r.l. (già BNL S.p.a.)	141.995,08	2.839,90	139.155,18	2,00%
Cartelle Varie	AdER	522,13	9,00	594,13	2,00 %
Fatture insolute	Acquedotti Sepa	1.287,26	22,19	1.265,07	2,00 %


Prestito personale n. 130062161 (D.I. n.2617/2024)	Ifis NPL Investing S.p.A. (già Santander Consumer Bank S.p.a.)	15.585,90	268,64	15.317,26	2,00 %
Prestito personale n. 493-821243	Kruk Investimenti S.r.l. (già Deutsche Bank S.p.a.)	1.202,06	20,72	1.181,34	2,00 %
Sentenza n.174/2024	Unicredit Banca S.p.a.	3.476,00	59,91	3.416,08	2,00 %
Sentenza n.174/2024	Olympia SPV S.r.l.	6.946,00	119,72	6.826,27	2,00 %
TOTALE		242.344,33	61.946,50	180.148,59	25,00%

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 62.000,00

La proposta prevede il pagamento in favore dei creditori con le seguenti modalità:

- € 55.000,00 da corrispondersi entro e non oltre 10 giorni dall'omologa del piano, a favore del creditore ipotecario;
- € 7.000,00 da corrispondenti in 35 rate mensili da € 200,00.

Daniela D'Anna



8. FATTIBILITA' DEL PIANO – RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO – FALCIDIA CESSIONE DEL QUINTO - PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

8.1 FATTIBILITA' DEL PIANO

Così come sopra prospettato il Piano sembra essere sostenibile per la proponente atteso che la stessa, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste, con il supporto di FINANZA ESTERNA versata dalla sig.ra [REDACTED], che contribuirebbe con il versamento della somma complessiva di € 62.000,00, offre sufficienti garanzie di pagamento.

8.2 RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

La proposta è coerente con l'impianto normativo e con la ratio delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia offrire al consumatore sovraindebitato la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una second chance.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, la proponente ritiene sussistenti la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

8.3 ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riguardo alla convenienza della proposta di Piano presentata dalla proponente, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica della proponente, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4° CCII "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC."

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dei beni di proprietà della proponente e cioè dell'immobile (immobile adibito a prima casa) sito in Acerra (NA) alla Viale delle Democrazia n.24.

Si specifica che detto immobile è oggetto di procedura esecutiva Rg 12/19 presso il Tribunale di Nola e che a seguito della perizia effettuata dall'arch. Porcaro che valutava il cespite in € 89.329,00, è stato aggiudicato il 17.05.2023 per la somma pari ad € 67.500,00. Invero, il trasferimento del bene non si è perfezionato in quanto la sig.ra D'Anna ha proposto opposizione al relativo decreto ed il giudizio è ancora pendente.

Per la valutazione sulla convenienza del Piano proposto si deve fare riferimento alla somma pari ad € 67.500,00 pari all'importo dell'aggiudicazione dell'immobile. A detta somma vanno sottratti i costi della procedura esecutiva funzionale alla liquidazione coatta del bene.

Tali costi creano un effetto decisamente negativo sul ricavato netto della vendita, abbattendolo di percentuali rilevanti.

Con la proposta di Piano avanzata si metterebbe a disposizione, per il solo creditore con privilegio ipotecario, un importo pari ad € 55.000,00. Tale importo, riconosciuto al creditore ipotecario è pari a quello effettivamente realizzabile in caso di perfezionamento della procedura esecutiva in atto. Si evidenzia a chi legge che la somma di aggiudicazione dell'immobile pari ad € 67.500,00, in realtà dovrà essere decurtata delle spese di procedura che si aggirano intorno alla somma di € 10.000,00/12.000,00, pervenendo nelle mani del creditore procedente una somma di circa 55.000,00 pari all'importo offerto oggi dalla ricorrente.

Si tenga infine conto che la liquidazione dell'immobile (unico bene della ricorrente) comporterebbe un aggravio di spese che metterebbe a rischio la sostenibilità del Piano in quanto, al necessario per vivere già quantificato, andrebbe aggiunto l'importo per locare un immobile in cui abitare con la figlia minore.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione della alternativa liquidatoria dei creditori con privilegio mobiliare e chirografario, si evidenzia che la sig.ra D'Anna attualmente è disoccupata ed è proprietaria di due veicoli dall'esiguo valore commerciale.

Pertanto, la presente proposta appare assolutamente vantaggiosa per tali creditori essendo l'alternativa liquidatoria nulla.

Con l'omologazione del Piano proposto, al creditore ipotecario verrebbe riconosciuto l'importo complessivo di € 55.000,00 importo pari a quello che eventualmente lo stesso potrebbe realizzare con il perfezionamento della

procedura esecutiva, gli altri creditori troverebbero una soddisfazione, seppur parziale, dei propri crediti, il tutto nel rispetto della ratio della Legge a tutela del consumatore in difficoltà.

È chiaro, dunque, che l'alternativa liquidatoria non è conveniente.

Per quanto riguarda i creditori con privilegio mobiliare e chirografi, essendo la sig.ra D'Anna disoccupata, l'alternativa liquidatoria nei loro confronti è nulla, gli stessi, invece, all'interno del Piano riceverebbero un importo di € 7.000,00 in meno di tre anni.

9. CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura piano di ristrutturazione dei debiti (ex piano del consumatore) ex art 67 CCII si voglia:

In via preliminare

-disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co.4 CCII, che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura non risulti definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

Per l'effetto, provvedere alla sospensione della procedura di espropriazione immobiliare pendente innanzi a Codesto On.le Tribunale, in persona del GE Dott.ssa Triglione, n.12/2019 R.G.E.;

In via principale

- previa verifica che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, meglio sopra esposti, soddisfa i requisiti degli artt.67 e sgg. CCII, emettere decreto ex art.70, co. 1 CCI, disponendo a cura dell'O.C.C. la comunicazione ai creditori, nei termini di cui al richiamato art.70, della proposta e del piano e di ogni ulteriore adempimento conseguente, per ivi provvedere all'omologa del piano ai sensi ed agli effetti del già citato art.70.

Napoli, 10.09.2024

Per delega e ratifica

Daniela D'Anna



Advisor

Meg Consulting S.r.l.

Dr. Biagio Maceri

Meg Consulting

Via G. Porzio n.4 CdN Is.G/1
80143 - Napoli

Meg Consulting
Via G. Porzio n.4, CN 12013
80143 - Napoli